



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DELIBERAZIONE N. 23

Del 23.04.2025

OGGETTO: Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria in riassunzione del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, n. 7915/2024, nei confronti della Regione Lazio– Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Lorenzo Lupo Timini.

Il giorno 23 aprile 2025 nella sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'AREACOM individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza;

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” che all’art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”;

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29/01/2024 che approva il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom”;

VISTA la L.R. 6 Febbraio 2025 n. 3 - Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni, pubblicata sul BUR speciale n.37 del 07.02.2025;

ATTESO che l’AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all’avv. Donato Cavallo;

VISTA la Deliberazione Direttoriale n. 4 del 27.1.2022 recante “Approvazione dell’accordo di collaborazione tra la Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l’Agenzia Regionale di informatica e Committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di interesse comune, finalizzate al riuso e all’utilizzo da parte dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo della piattaforma telematica di proprietà della Regione Lazio S.TEL.LA”;

VISTA la Determinazione n. G00757 del 21.1.2022 della Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Area E-procurement, Controlli e Acquisti ICT, recante “Approvazione dell’accordo di collaborazione tra la Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di interesse comune, finalizzate al riuso e all’utilizzo da parte dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo della piattaforma telematica di proprietà della Regione Lazio S.TEL.LA”;

CONSIDERATO che l’Agenzia ha sollevato vari motivi di contestazione e addebiti circa i disservizi procurati dalla piattaforma di e-procurement in argomento;

VISTA la cartella esattoriale di pagamento n. 054 2024 00140036 10 000, prot. 2706 del 29.05.2024, emessa dalla Agenzia delle Entrate di L’Aquila quale agente riscossore della Regione Lazio, pari ad Euro 73.010,64 per il mancato pagamento del rimborso spese per attivazione e gestione della piattaforma STELLA;

VISTA la Deliberazione n. 28 del 20.06.2024 recante: “*Ricorso in opposizione al Tribunale Ordinario avverso cartella esattoriale di pagamento n. 054 2024 00140036 10 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate di L’Aquila quale agente riscossore della Regione Lazio – Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Lorenzo Lupo Timini*”;

VISTA la Deliberazione n.30 del 11.07.2024 recante: “*Rettifica Deliberazione Direttoriale n. 28 del 20.06.2024 - Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Lorenzo Lupo Timini per ricorso in opposizione al Tar Lazio avverso cartella esattoriale di pagamento n. 054 2024 00140036 10 000*”; al fine di conferire l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Lorenzo Lupo Timini nel giudizio *de quo* dinanzi al Tar Lazio;

PRESO ATTO della sentenza n. 2831/2025 Reg. Prov.Coll. con la quale il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario;

VISTA la notifica di intimazione di pagamento ricevuta con avviso n. 05420259002484018000 da Agenzia Entrate-Riscossione,

RITENUTO opportuno procedere con la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria ai fini della difesa dell’operato dell’Agenzia;

VISTA la nota inviata all’Avvocatura Regionale prot. n. 424 del 30.01.2020 con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell’Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se sia consentito il ricorso al patrocinio legale dell’Avvocatura di Stato;

VISTA la nota n° 35525 del 6.2.2020 di riscontro alla sopracitata nota n° 424 del 30.1.2020 che rilevava quale motivo ostativo al richiesto patrocinio l’orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un’occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio dell’avvocatura regionale;

DATO ATTO che l’Avvocatura Regionale ha opinato nella predetta nota la possibilità di assunzione del patrocinio legale dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura di Stato in forza dell’art. 43 del R.D. 30.10.1933, n° 1611, commi 1 e 5 e ha inoltrato la medesima all’Avvocatura dello Stato per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza;

DATO ATTO che allo stato non risultano determinazioni in merito da parte dell’Avvocatura dello Stato;

RITENUTO di dover individuare anche per il giudizio in riassunzione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria il medesimo professionista incaricato per il contenzioso in oggetto ai fini dell'uniformità della linea di difesa;

ESAMINATO il profilo professionale dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini che presenta i requisiti professionali richiesti per la specificità e complessità della materia oggetto di trattazione;

VISTA la procura ad litem conferita dal Direttore Generale all'Avv. Lorenzo Lupo Timini in data 22.04.2025 al fine di rappresentare e difendere l'Agenzia nel giudizio da intraprendere dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria in riassunzione del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, n. 7915/2024, nei confronti della Regione Lazio;

RITENUTO di dover subordinare l'efficacia dell'atto all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse da parte dei professionisti in parola;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di conferire** l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'AreaCom nel giudizio in oggetto all'Avv. Lorenzo Lupo Timini;
3. **di dare mandato** agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili;
4. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario ai professionisti per l'espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite.
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente